


[BENVENUTI](#)
[ABBONAMENTI](#)
[MAPPA DEL SITO](#)
[CONSULENZA ONLINE](#)
[LINKS](#)
[E-MAIL](#)

[AMBIENTE NEWS](#)
[ULTIME NOTIZIE IN CAMPO AMBIENTALE](#)
[Ultime notizie](#)
[APRILE 2008](#)
[< torna all'elenco](#)



[CERCA NELLE NEWS](#)



### DALL'UNIONE EUROPEA

#### Riforma della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente (2008-2014)

Sulla Gazzetta Ufficiale del 1° aprile sono stati pubblicati gli orientamenti che la Commissione europea applicherà per valutare gli aiuti di Stato a carattere ambientale per il periodo 2008-2014.

La nuova disciplina sostituisce, a partire dal 2 aprile 2008 (ossia dal primo giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale), la disciplina comunitaria attualmente vigente.

Pur mantenendo inalterati i diversi principi che hanno guidato nell'ultimo decennio la disciplina sugli aiuti di Stato in materia ambientale (primo fra tutti il principio 'chi inquina paga'), la nuova strategia, al fine di individuare con maggiore precisione gli aiuti di Stato a finalità ambientale ammissibili, si basa sulla concreta applicazione dell'approccio economico, come definito nel Piano d'azione del 2005.

Per tutta una serie di misure, individuate nel Capitolo 3 del documento, tale approccio è stato utilizzato a priori, nel senso che la Commissione ritiene che tali misure, se applicate seguendo le regole e i parametri ivi stabiliti, possano evitare a un fallimento del mercato che ostacola la tutela dell'ambiente o, in alternativa, migliorare la tutela ambientale. Vengono in sostanza riprodotte, seppur con qualche modifica che tiene conto dell'evoluzione della politica ambientale negli ultimi sette anni, le condizioni generali di autorizzazione degli aiuti di Stato per gli investimenti e al funzionamento, già fissati negli orientamenti del 2001.

Relativamente agli importi di aiuto superiori a determinate soglie e per alcune situazioni specifiche, considerati i maggiori rischi per la concorrenza e per gli scambi, si dovrà invece procedere ad un'analisi più dettagliata del singolo aiuto sulla base degli elementi positivi e negativi di un 'test comparativo' (Capitolo 5).

Gli sgravi e le esenzioni da imposte ambientali sono soggetti alla valutazione di cui al Capitolo 4. Gli aiuti sotto forma di misure fiscali sono, tuttavia, sottoposti ad una valutazione dettagliata qualora vengano superate le soglie di cui al Capitolo 5.

Mentre per le misure delineate nel Capitolo 3 (misure di aiuto di importo inferiore ad una determinata soglia), gli orientamenti in materia di aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente per il periodo 2008-2014 si pongono nel solco di quelli già tracciati nel 2001, del tutto innovativa appare l'applicazione dell'approccio economico all'analisi delle misure di aiuto elencate nel Capitolo 5.

Rispetto all'esperienza acquisita nel settore dell'antitrust e delle concentrazioni, nel settore degli aiuti di Stato lo studio delle cause dell'incapacità del mercato di conseguire autonomamente gli obiettivi di comune interesse auspicati e di valutare quindi i vantaggi offerti dagli stessi per il loro conseguimento, è al momento ad uno stadio iniziale.

L'efficacia di tale approccio potrà dunque essere valutata unicamente alla luce dell'applicazione concreta dell'analisi economica ai casi individuali nonché dei risultati degli ulteriori studi che saranno effettuati in materia.

**Il testo dell'articolo è visionabile nella sezione riservata agli utenti abbonati del sito**